

Sentenza: 12 aprile 2012, n. 90

Materia: pubblico impiego.

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost. – Norme primarie interposte: art. 52 dlgs n. 165/2001.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 4, comma 1, lett. a) e b) L. R. Trentino Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4 (di integrazione della L.R. 21 luglio 2000, n. 3).

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5 ter, l.r. Trentino Alto Adige n. 3/2000, come inserito dalla l.r. n. 4/2011. Cessazione della materia del contendere relativamente all'art. 4, comma 1, lett. a), l. r. n. 4/2011.

Estensore nota: Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna l'art. 4, lett. a) e b) della legge regionale del Trentino Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, in materia di pubblico impiego.

In particolare, con la lettera a) della citata disposizione si introduce una modifica alla L.r. 21 luglio 2000, n. 3 sul personale regionale, che letteralmente esclude dall'obbligo di consentire l'accesso dall'esterno, per almeno il cinquanta per cento dei posti disponibili e di cui si determini la copertura, i profili le cui professionalità si sviluppano su più livelli giuridico economici per progressioni verticali.

Con la lettera b) della disposizione impugnata, il legislatore regionale crea una norma per cui si possono indire concorsi interni per una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti coperti mediante pubbliche selezioni nell'ultimo triennio, con eventuali compensazioni fra le diverse categorie professionali.

Secondo il Governo della Repubblica, sarebbe palese la violazione degli articoli 3, 97 e 117, III comma, Cost., relativamente alla materia "coordinamento della finanza pubblica", nonché, della lettera a) dell'art. 52, comma 1 bis, del dlgs n. 165/2001, come norma interposta.

La difesa regionale eccepisce, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali, che la progressione interna costituisce una valida forma di reclutamento, alternativa rispetto al pubblico concorso, anzi da preferire, o almeno da contemperare con esso per i profili che richiedono una professionalità specifica, da maturare e sviluppare soprattutto con percorsi lavorativi interni. Questo per quanto riguarda l'impugnazione della lettera a) dell'art. 4 L.r. n. 4/2011.

Afferma addirittura la Regione Trentino Alto Adige che la norma di cui alla lett. b) della disposizione impugnata avrebbe la funzione di garantire l'Amministrazione da eventuali blocchi di assunzioni, consentendole, mediante il meccanismo di compensazione fra le categorie, di orientare i concorsi interni sulle professionalità più carenti nel momento contingente. La norma andrebbe poi letta in modo sistematico rispetto ad altra, contenuta nel successivo comma 5 *quater* (sempre dell'art. 5 della modificata legge n. 3/2000, sul personale), che garantirebbe il rispetto della soglia minima del cinquanta per cento, come quota riservata all'accesso dall'esterno.

Preliminarmente, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. Trentino Alto Adige n. 4/2011, impugnazione cui per altro la Presidenza del Consiglio risulta aver rinunciato.

Nelle more del giudizio infatti, la disposizione è stata abrogata da una successiva legge regionale: la 14 dicembre 2011, n. 8 (art. 7, comma 3).

Relativamente invece all'impugnazione della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 4/2011, la Corte ritiene che la stessa sia fondata con riguardo alla violazione degli articoli 3 e 97 Costituzione.

È in particolare il principio dell'accesso ai ruoli della P.A. mediante concorso pubblico che viene eluso dalla disposizione *sub iudice*.

La Corte, richiamate alcune precedenti pronunce, riassume le caratteristiche che devono rivestire le eventuali deroghe a detto principio: si deve trattare di casi eccezionali, nei quali sussista l'interesse dell'amministrazione ad assumere senza concorso (cioè devono essere deroghe esse stesse funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione) e inoltre si verifichino peculiari esigenze di interesse pubblico.

Precisa il Giudice delle leggi che il principio del concorso pubblico non può subire restrizioni neppure nei casi di accesso dall'interno (da altre qualifiche e categorie degli stessi ruoli), né nei casi di trasformazione di posizioni non di ruolo in posizioni di ruolo, meno che mai se instaurati in origine in assenza di concorso.

Riguardo la singolare disposizione per cui, ai fini del calcolo del cinquanta per cento, aliquota massima da destinarsi alla riserva interna nei pubblici concorsi, si debba tenere conto dei posti riferibili a selezioni indette nell'ultimo triennio, quindi nel passato, la Corte afferma che affinché non risulti violata la normativa primaria interposta di cui al dlgs 165/2001 (art. 52), occorre che la percentuale di riserva sia calcolata sui posti messi a concorso nel momento genetico della selezione, ovvero della sua indizione. Per questa via, violandosi la norma interposta, risultano violati anche gli artt. 3 e 97 Cost..

Vuole in fine precisare la Corte che il meccanismo di compensazione fra le categorie professionali, sempre ai fini del calcolo della percentuale massima destinabile alla riserva interna, può avere effetti distorsivi rispetto al principio del buon andamento, in quanto potrebbe verificarsi un ampliamento della riserva, anche molto oltre i limiti consentiti, nelle qualifiche più elevate ed economicamente più appetibili, a scapito delle qualifiche inferiori, che potrebbero vedere invece scaricato su di esse l'effetto compensativo.

La Corte conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. Trentino Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4.